

TI_GERICHTE 17.2011.121 vom 20. März 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-03-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2011.121_d20120320

FR: TI_GERICHTE 17.2011.121 du 20 mars 2012

IT: TI_GERICHTE 17.2011.121 del 20 marzo 2012

Regeste

Contravviene alla LCSl il venditore che non indica sulle merci offerte il prezzo in franchi svizzeri. Il consumatore deve poter comprendere il prezzo ad una semplice lettura, di primo acchito, autonomamente e senza necessitare di ulteriori chiarimenti né di particolari sforzi intellettivi

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l'art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l'entrata in vigore del CPP federale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 26 ottobre 2011 della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l'appello.

E. 2

Giusta l'art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L'esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è "manifestamente inesatto" o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione "manifestamente inesatto" richiama la nozione d'arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell'art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4; DTF 136 III 552 consid. 4.2; DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 134 I 140 consid. 5.4; DTF 133 I

149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF dell'8 agosto 2011 inc. 6B_312/2011 consid. 2.1). Sempre secondo l'art. 398 cpv. 4 CPP, l'accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Così come indicato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell'avamprogetto) il legislatore ha voluto indicare le violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell'art. 288 lett. b CPP-TI che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito, indicato come l'appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l'accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all'amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d'appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l'art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).

E. 2.3

alla quale rinvia anche DTF 132 II 240 consid. 4.3.4; Uhlmann in Jung/Spitz, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Berna 2010, ad art. 16, n. 22 pag. 996) . Il tenore dell'art. 3 cpv. 1 OIP è, pertanto, in linea sia con la ratio legis della LCSl, sia con la giurisprudenza del Tribunale federale, sia con la dottrina. L'immediatezza d'informazione implica che il consumatore possa di primo acchito e autonomamente conoscere il prezzo in franchi della merce esposta. In tal modo è così preservata anche l'immediata comparabilità fra prezzi espressi in franchi. In concreto, questa trasparenza non è stata assicurata dalla _____, in quanto la mera indicazione del prezzo in euro di alcune merci impone ai clienti interessati a conoscerne il corrispettivo in franchi di avvalersi dell'assistenza di un commesso o, comunque, di far capo al cartello, posto all'entrata del negozio, indicante il cambio euro/franchi giornaliero e ad effettuare, poi, il relativo calcolo di conversione. Pur comprendendo le oggettive difficoltà di chi si trova ad operare in un cantone di confine, le disposizioni di legge qui applicate sono chiare e non lasciano spazio ad eccezioni. Nemmeno è possibile ravvisare nella fattispecie una situazione di necessità che potrebbe giustificare questo fatto. d) Trovando integrale conferma la condanna di primo grado per contravvenzione alla LCSl, non viene riconosciuta all'appellante alcuna indennità per spese processuali. 4. Sulla tassa di giustizia e sulle spese Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 700.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico dell'appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 96 cpv. 2 lett. b, 97 cpv. 1 e 190 Cost. , 1, 2, 1

E. 3

OIP, del resto, rispecchia pienamente il principio informatore della LCSl, ovvero la protezione della concorrenza leale e inalterata (art. 1 LCSl), il cui raggiungimento presuppone trasparenza di mercato e protezione del consumatore in quanto destinatario e coattore della concorrenza (83.038 Messaggio sulla legge federale contro la concorrenza sleale del 18 maggio 1983 FF 1983 II 1038) . Entrambi questi obiettivi impongono chiarezza d'informazione in materia di prezzi affinché i clienti possano “ svolgere la loro funzione regolatrice ” nell'ambito del mercato (09.069 Messaggio concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale del 2 settembre 2009 FF 2009 5338).

Come sostenuto dal TF e in dottrina, questa trasparenza deve permettere al consumatore di comprendere istantaneamente, ad una semplice lettura del prezzo, la sua esatta portata, senza che egli debba essere tenuto ad effettuare calcoli di sorta (DTF 128 IV 177 consid.

E. 3.1

Il giudice della Pretura penale, dopo avere ripercorso i fatti imputati a AP 1 ed indicato i presupposti applicativi dell'art. 16 cpv. 1 LCSl, dell'art. 24 cpv. 1 lett. e LCSl, dell'art. 3 cpv. 1 OIP e dell'art. 21 OIP, ha ricordato che la legislazione in materia consente la duplice indicazione dei prezzi in franchi svizzeri e in valuta estera ed ha precisato che resta facoltà del commerciante accettare o meno il pagamento del prezzo nella valuta estera. Ciò premesso, per la prima istanza, in osservanza del principio della legalità, nel caso di specie trova applicazione l'art. 3 cpv. 1 OIP in quanto l'appellante ha ommesso l'indicazione del prezzo effettivamente pagabile (anche) in franchi svizzeri, omissione sanzionabile ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. e LCSl al quale rinvia l'art. 21 OIP. Per il giudice della Pretura penale, con l'adozione dell'art. 3 cpv. 1 OIP l'esecutivo federale non è andato oltre la delega legislativa di cui all'art. 16 LCSl ed ha, pertanto, ritenuto AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale contro la concorrenza sleale in applicazione degli art. 16 e 24 cpv. 1 lett. e LCSl nonché degli art.

E. 06

cpv. 1 lett. c CPP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è respinto. Di conseguenza, 1.1. AP 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF contro la concorrenza sleale per avere permesso, quale responsabile della "_____", che nell'omonimo mobilificio di _____, il 20% della merce esposta in vendita il 16 febbraio 2011 recasse unicamente il prezzo in euro. 1.2. AP 1 è condannato: 1.2.1. alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni; 1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di primo grado per complessivi fr. 700.- (settecento). 2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: - taxa di giustizia fr. 700.- - altri disborso fr. 200.- fr. 900.- sono posti a carico dell'appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

E. 6

e 24 cpv. 1 lett. e LCSl, 3 e 21 OIP, art. 1 cpv. 1 e 2 LPcontr, 398 e segg. 4

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.